

Regolamento interno del gruppo

DONNE NELL'ARTIGIANATO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Si costituisce in seno a lvh.apa Confartigianato Imprese il gruppo delle donne nell'artigianato.

La sede del gruppo si trova presso lvh.apa Confartigianato Imprese, Via di Mezzo ai Piani 7, 39100 Bolzano.

Art. 2 SCOPO, DURATA E FINALITÀ

Il gruppo ha lo scopo di unire i membri a livello professionale, economico-aziendale e sociale, nonché di rappresentare il patrimonio di idee dell'artigiano autonomo; si prefigge inoltre di esaminare tutte le questioni riguardanti l'artigianato e di prendere posizione in merito, nonché di promuovere la formazione e lo sviluppo globale dei suoi membri a livello sociale, culturale e politico.

La durata del gruppo donne nell'artigianato è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Lo scopo del gruppo donne nell'artigianato è di promuovere, sostenere e rappresentare nei confronti di terzi gli interessi delle donne artigiane nel contesto dell'artigianato in generale e specificamente dal punto di vista economico, culturale e sociale.

In particolare, è compito del gruppo donne nell'artigianato:

- a) fornire assistenza e consulenza alle donne nell'artigianato,
- b) informare e formare le donne nell'artigianato,
- c) rafforzare la posizione delle donne nell'artigianato nella società,
- salvaguardare e rappresentare le questioni e gli interessi dei gruppi comunali, dei gruppi circondariali e della Consulta provinciale.

Per raggiungere tale scopo, il gruppo donne nell'artigianato può effettuare tutte le attività di natura mobile e immobile strettamente legate allo scopo del gruppo, organizzare manifestazioni e formazioni e adottare qualsiasi altra misura direttamente o indirettamente giovevole, utile o necessaria per la finalità dell'organizzazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi si possono impiegare tra le altre cose i seguenti mezzi:

- a) informazione, formazione e consulenza con l'ausilio di tutti i mezzi di comunicazione pubblici e interni all'associazione;
- b) influenza sull'invio di rappresentanti negli enti legislativi o di altra natura e in tutte le istituzioni economiche, sociali e culturali concernenti le donne;
- c) promozione della formazione continua a tutti i livelli;
- d) promozione dell'organizzazione del tempo libero dei soci.



Art. 3 ISCRIZIONE

Sono membri le donne che svolgono autonomamente un'attività artigiana o che sono socie di un'azienda associata all'apa. Le donne che sono artigiane anziane e non hanno più alcun collegamento con un'azienda associata all'apa, non possono far parte del gruppo donne nell'artigianato.

Possono iscriversi al gruppo anche le collaboratrici familiari di un'azienda artigiana associata all'apa.

Art. 4 FINANZIAMENTO

Il finanziamento avviene tramite proprie quote associative volontarie, donazioni, ricavi da manifestazioni e patrimonio nonché per mezzo di contributi.

Art. 5 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci del gruppo donne nell'artigianato sono tenuti a:

- a) promuovere al meglio gli obiettivi stabiliti dall'art. 2;
- b) corrispondere l'eventuale quota associativa al gruppo;
- c) contribuire a promuovere il gruppo e l'apa e a impegnarsi in favore della loro immagine e del loro bene;
- d) partecipare regolarmente ad assemblee e manifestazioni.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci del gruppo donne nell'artigianato hanno il diritto di:

- a) esercitare il diritto di voto attivo e passivo all'interno del gruppo;
- b) ricorrere a tutti i servizi offerti dal gruppo;
- c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal gruppo;
- d) presentare proposte per iniziative e attività.

Art. 7 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa con la morte, il recesso volontario, l'esclusione o con la perdita dei presupposti per l'adesione ai sensi dell'art. 3.

Il recesso volontario avviene con una disdetta scritta all'apa.

L'esclusione di un socio avviene tramite delibera della Consulta provinciale delle donne nell'artigianato su proposta da parte della Consulta circondariale delle donne nell'artigianato.

Sono motivi di esclusione le attività che mettono a rischio la finalità del gruppo ai sensi dell'art. 2 nonché il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5.

Inoltre, il Consiglio Direttivo dell'apa può escludere un socio che intrattenga attività non conciliabili con le finalità dell'apa.

Il socio escluso può presentare ricorso al Consiglio Direttivo dell'apa entro un mese.



Art. 8 ORGANI DEL GRUPPO

A seconda delle esigenze possono essere costituiti i seguenti organi:

- a) a livello comunale:
 - Assemblea comunale delle donne nell'artigianato
 - Consulta comunale delle donne nell'artigianato
 - Presidente comunale delle donne nell'artigianato
- b) a livello circondariale:
 - Assemblea circondariale delle donne nell'artigianato
 - Consulta circondariale delle donne nell'artigianato
 - Presidente circondariale delle donne nell'artigianato
- c) a livello provinciale:
 - Assemblea provinciale delle donne nell'artigianato
 - Consulta provinciale delle donne nell'artigianato
 - Presidente provinciale delle donne nell'artigianato

Art. 9 ORGANI A LIVELLO COMUNALE

Possono partecipare all'Assemblea comunale delle donne nell'artigianato tutti i soci ai sensi dell'art. 3 del comune. All'occorrenza, più comuni possono essere riuniti in un'unica Assemblea comunale delle donne nell'artigianato

L'Assemblea comunale elegge la Consulta comunale, che può essere composta da un numero di membri definito liberamente.

La Consulta comunale delle donne nell'artigianato è tenuta a perseguire gli obiettivi sanciti dall'art. 2 a livello comunale e di fornire informazioni ai soci.

Devono inoltre essere svolti i compiti assegnati dalla Consulta circondariale delle donne nell'artigianato e dalla Consulta provinciale delle donne nell'artigianato. La Consulta comunale delle donne nell'artigianato elegge tra le proprie fila la Presidente comunale delle donne nell'artigianato e la sua Vice.

La Presidente comunale delle donne nell'artigianato rappresenta il gruppo a livello comunale e provvede all'attuazione delle delibere. Essa ha il compito di rappresentare delle donne nell'artigianato nella Consulta comunale dell'apa e i soci del suo comune nella Consulta circondariale delle donne nell'artigianato. La rappresentanza verso l'esterno avviene tramite l'apa. La Presidente comunale delle donne nell'artigianato presiede alle riunioni. In caso di assenza, i suoi compiti sono svolti dalla sua Vice.

La Presidente comunale delle donne nell'artigianato è al contempo anche membro di diritto della Consulta comunale dell'apa.



Art. 10 ORGANI A LIVELLO CIRCONDARIALE

La suddivisione in circondari corrisponde a quella dell'apa.

Possono partecipare alle assemblee circondariali tutte le donne nell'artigianato del rispettivo circondario. L'Assemblea circondariale dovrebbe essere convocata una volta all'anno.

La Consulta circondariale è composta dalle Presidenti comunali delle donne nell'artigianato. La Consulta circondariale dovrebbe essere convocata una volta all'anno.

La Consulta circondariale delle donne nell'artigianato è tenuta a perseguire gli obiettivi sanciti dall'art. 2 a livello circondariale e a fornire informazioni ai soci.

Devono inoltre essere svolti i compiti assegnati dalla Consulta provinciale delle donne nell'artigianato. Alla Consulta comunale delle donne nell'artigianato possono essere delegati dei compiti. La Consulta circondariale delle donne nell'artigianato elegge tra le proprie fila la Presidente circondariale delle donne nell'artigianato e la sua Vice.

La Presidente circondariale delle donne nell'artigianato rappresenta il gruppo a livello circondariale e provvede all'attuazione delle delibere. Ogni rappresentanza verso l'esterno avviene tramite l'apa. La Presidente circondariale delle donne nell'artigianato presiede alle riunioni. In caso di assenza, i suoi compiti sono svolti dalla sua Vice.

La Presidente circondariale delle donne nell'artigianato è al contempo anche membro di diritto della Consulta circondariale dell'apa.

Art. 11 ORGANI A LIVELLO PROVINCIALE

L'Assemblea provinciale è l'organo supremo delle donne nell'artigianato. Essa decide in merito a tutte le questioni presentate dalla Consulta provinciale delle donne nell'artigianato per la delibera.

Le partecipanti all'Assemblea provinciale sono tutte le Presidenti comunali delle donne nell'artigianato.

L'Assemblea provinciale deve essere convocata ogni anno per un'assemblea ordinaria.

La convocazione avviene tramite pubblicazione nella rivista dell'associazione manufatto o per iscritto, in ogni caso almeno due settimane prima della data dell'assemblea e con indicazione dell'ordine del giorno.

Un'assemblea straordinaria può essere convocata qualora la Consulta provinciale o almeno un terzo delle Presidenti comunali lo ritenga necessario.

Presiede l'Assemblea provinciale la Presidente provinciale o la Vicepresidente da lei incaricata. La Presidente dell'assemblea concede la parola e conduce la votazione. L'Assemblea provinciale ha potere di delibera se in prima convocazione è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione ha in ogni caso potere di delibera.

Le delibere sono prese alla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti. La votazione all'Assemblea provinciale avviene in generale per alzata di mano. Tuttavia, deve essere condotta tramite schede elettorali se viene presentata richiesta in tal senso.



L'Assemblea provinciale, su proposta dei circondari, elegge tra le proprie fila la Consulta provinciale delle donne nell'artigianato, composta da un massimo di quattordici membri di Consulta e due revisori dei conti, precisando che dovrebbe essere garantita la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici.

Alla Consulta circondariale e alla Consulta comunale delle donne nell'artigianato possono essere delegati dei compiti. La Consulta provinciale delle donne nell'artigianato elegge tra le proprie fila la Presidente provinciale delle donne nell'artigianato e fino a due Vicepresidenti.

La Consulta provinciale delle donne nell'artigianato è tenuta a perseguire gli obiettivi sanciti dall'art. 2 a livello provinciale e a fornire informazioni alle Presidenti comunali. Si riunisce regolarmente.

La Consulta provinciale ha il compito di convocare l'Assemblea provinciale e di stabilire l'ordine del giorno nonché di monitorare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea provinciale.

La Consulta provinciale ha potere di delibera se è presente almeno la metà dei membri aventi diritto di voto. Presiede l'assemblea la Presidente provinciale o la Vicepresidente da lei incaricata.

La Presidente provinciale delle donne nell'artigianato rappresenta il gruppo a livello provinciale verso l'interno e provvede all'attuazione delle delibere. Ogni rappresentanza verso l'esterno avviene tramite l'apa. Essa convoca le riunioni della Consulta provinciale, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede.

Supervisiona l'intera attività del gruppo donne nell'artigianato e impartisce le istruzioni necessarie. Se la Presidente provinciale è temporaneamente assente o impossibilitata, la sua Vice o la più giovane delle due Vicepresidenti la sostituisce in casi urgenti.

Art. 12 COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie derivanti dalla relazione all'interno del gruppo sono regolate da un Collegio arbitrale. Le due parti avverse devono sottostare entrambe al giudizio del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto da 2 arbitri eletti tra i membri di ogni parte della controversia e da un Presidente che viene nominato dall'apa. La decisione è presa alla maggioranza dei voti.

Contro le decisioni del Collegio arbitrale non è previsto il ricorso tramite le regolari vie legali.

Art. 13 ELEZIONI

Tutti gli organi sono eletti per cinque anni e possono essere rieletti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le maggioranze semplici.

I mandati decadono parallelamente a quelli degli organi apa.

Art. 14 CESSAZIONE DEL MANDATO E LIMITAZIONE DEL MANDATO

Tutti i mandati terminano con nuove elezioni. Il mandato può essere terminato anche per decesso, perdita dei presupposti per l'adesione ai sensi dell'art. 3 oppure per recesso della mandataria nonché mediante revoca.

La revoca avviene con un voto a maggioranza dei due terzi della Consulta provinciale, qualora una rappresentante si sia resa colpevole di una grave violazione o negligenza dei suoi doveri.



Il Consiglio Direttivo dell'apa può deliberare una revoca nel caso in cui una rappresentante metta a rischio l'attività dell'apa.

L'esercizio di una funzione in seno agli organi è limitato al massimo a tre legislature.

Art. 15 COORDINAMENTO DONNE NELL'ARTIGIANATO - APA

Al fine di coordinare l'attività e la collaborazione, il Presidente dell'apa può partecipare o farsi rappresentare a tutte le riunioni con sede e voto.

Il Direttore dell'apa o un sostituto può partecipare alle riunioni a titolo consultivo. Il Presidente o un delegato da lui scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e il Direttore devono essere invitati a tutte le riunioni. Prende parte alle riunioni della Consulta provinciale anche il coordinatore del gruppo donne nell'artigianato.

Art. 16 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente regolamento può essere modificato solo previo consenso del Consiglio Direttivo dell'apa.

Tutte le questioni non disciplinate dalle presenti disposizioni sono soggette alla normativa dello statuto vigente dell'apa.

Il presente regolamento interno non deve in nessun caso contraddire le disposizioni del vigente statuto apa.

Art. 17 VOLONTARIATO

La Presidente provinciale, le Presidenti circondariali e le Presidenti comunali nonché i membri di tutti gli organi delle donne nell'artigianato sono nominati a titolo onorifico.

Art. 18 ONORIFICENZE

I soci che si sono resi meritevoli per il bene e l'immagine del gruppo donne nell'artigianato, vengono onorati in occasione dell'Assemblea provinciale del gruppo.

Le onorificenze della Presidente provinciale sono disciplinate in base ai criteri interni all'apa per il conferimento del distintivo d'onore.

Per altre onorificenze, il rispettivo gruppo deve definire i propri criteri per iscritto e farli approvare del Consiglio Direttivo dell'apa.

Art. 19 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO DONNE NELL'ARTIGIANATO

In caso di scioglimento del gruppo donne nell'artigianato, il patrimonio viene trasferito alla lvh.apa Confartigianato Imprese.



Art. 20 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

In caso di dubbi sull'interpretazione del regolamento interno e del regolamento elettorale, è vincolante la decisione del Consiglio Direttivo apa.